

# STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

Como, 9.9.2022

## INFORMATIVA MENSILE N. 9/2022

### NOVITA' AGOSTO 2022

#### INDICE

<b>AGOSTO 2022: NOVITA'</b> .....	pag. 2
1 <i>Fatturazione elettronica ed esterometro - Aggiornamento delle specifiche tecniche dall'1.10.2022</i> .....	pag. 2
2 <i>Addebito dell'imposta di bollo in fattura per i soggetti in regime forfetario</i> .....	pag. 2
3 <i>Riduzione dei termini di accertamento - Condizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti e alla documentazione delle operazioni</i> .....	pag. 3
4 <i>Somministrazione di pasti ai dipendenti presso esercizi convenzionati - Pagamento tramite app - Aliquota IVA del 10%</i> .....	pag. 3
5 <i>Importazioni - Nuovo prospetto contabile - Detrazione IVA</i> .....	pag. 3
6 <i>Esecuzione di lavori edilizi da parte del conduttore - Canone ridotto - Modalità di fatturazione</i> .....	pag. 4
7 <i>Acquisti intracomunitari presso soggetti in regime delle "piccole imprese"</i> .....	pag. 4
<b>SETTEMBRE 2022: PRINCIPALI ADEMPIMENTI</b> .....	pag. 5

# STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

## AGOSTO 2022: NOVITA'

<b>1</b>	<b>FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ESTEROMETRO - AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE DALL'1.10.2022</b>
	<p>In data 1.8.2022 è stata rilasciata la versione aggiornata delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica e l'esterometro (versione 1.7.1), da utilizzare a partire dall'1.10.2022.</p> <p>In particolare, nella versione aggiornata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sono stati modificati i criteri di controllo per alcuni tipi di errori sulle fatture elettroniche;</li><li>• è stato previsto lo scarto, con codice errore "00476", delle fatture che riportano contemporaneamente, nel Paese dell'identificativo fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente, un valore diverso da "IT";</li><li>• sono state introdotte nuove codifiche nel blocco "Altri dati gestionali", riguardanti la regolarizzazione dell'imposta a debito con versamento tramite il modello F24, nonché il periodo d'imposta da indicare in caso di estrazioni di beni da deposito IVA;</li><li>• è stato introdotto il codice documento "TD28" per comunicare le operazioni di acquisto di beni da San Marino per le quali siano state ricevute fatture cartacee con addebito dell'IVA (da parte di soggetti sanmarinesi esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica);</li><li>• è stata aggiornata la descrizione del codice natura "N7", che fa ora riferimento alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici con IVA assolta in un altro Stato membro dell'Unione europea.</li></ul>
<b>2</b>	<b>ADDEBITO DELL'IMPOSTA DI BOLLO IN FATTURA PER I SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO</b>
	<p>Con riguardo ai soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, nella risposta a interpello 12.8.2022 n. 428, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nei casi in cui l'emittente chieda al cliente il rimborso dell'imposta di bollo applicata in fattura, l'importo riaddebitato assume la natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfetaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva.</p> <p>A fondamento di tale assunto viene rilevato che, nonostante sia normativamente prevista la solidarietà nel debito al pagamento dell'imposta di bollo tra l'emittente la fattura e il committente, l'obbligo di apporre il bollo è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento in quanto, per tale tipo di atti, l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, ossia dal momento della sua formazione (in questo senso, risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20.2.2020 n. 67).</p> <p>Inoltre, con la circ. 14.5.2021 n. 5, l'Agenzia aveva esteso ai soggetti in regime forfetario alcune considerazioni valide per i soggetti titolari di contributi a fondo perduto, nell'ambito dell'emergenza sanitaria da COVID-19. In particolare, era stato chiarito che assumono rilevanza "ai fini del calcolo dell'ammontare dei ricavi, anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l'imposta di bollo".</p>

<b>3</b>	<b>RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO - CONDIZIONI RELATIVE ALLA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E ALLA DOCUMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI</b>
	<p>Con le risposte a interpello 2.8.2022 n. 404 e 29.8.2022 n. 438, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni per beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi.</p> <p>Si ricorda che, tra i requisiti essenziali per fruire dell’agevolazione, vi è la circostanza che il soggetto passivo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• garantisca la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni di ammontare superiore a 500,00 euro, mediante strumenti tracciabili (bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità);</li><li>• documenti le operazioni mediante fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio o mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.</li></ul> <p>A tali requisiti si aggiungono quelli previsti dal DM 4.8.2016, tra cui la comunicazione in dichiarazione dei redditi della sussistenza di tali presupposti.</p> <p><b>Pagamento tramite RIBA e MAV</b></p> <p>Con la risposta 404/2022, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso che la tracciabilità può essere garantita anche mediante RIBA e MAV, benché non contemplati dalla norma, in quanto comunque assimilabili agli strumenti ivi indicati.</p> <p><b>Irrilevanza delle modalità di documentazione degli acquisti</b></p> <p>L’Agenzia delle Entrate, da un lato, ha ribadito che ai fini dell’agevolazione non rileva la modalità di documentazione delle operazioni di acquisto (che possono quindi essere certificate anche in modalità cartacea), dall’altro, ha confermato che le operazioni attive devono essere documentate con fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio o documento commerciale.</p>
<b>4</b>	<b>SOMMINISTRAZIONE DI PASTI AI DIPENDENTI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI - PAGAMENTO TRAMITE APP - ALIQUOTA IVA DEL 10%</b>
	<p>Con la risposta a interpello 22.8.2022 n. 430, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che devono essere assoggettate ad aliquota IVA del 10% (e non a quella del 4%) le somministrazioni di pasti a favore dei dipendenti di una società che siano erogate secondo il seguente schema:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il dipendente ottiene il pasto presso il ristorante convenzionato con il datore di lavoro esibendo una <i>app</i> che consente di registrarne il costo;</li><li>• il corrispettivo registrato sulla <i>app</i> viene pagato ai ristoranti da una società terza che opera per conto dell’azienda datrice di lavoro;</li><li>• i ristoranti versano una commissione alla suddetta società terza, ma emettono fattura per la somministrazione direttamente al datore di lavoro.</li></ul> <p>Secondo quanto chiarito dall’Agenzia, tali somministrazioni non possono qualificarsi né come servizi sostitutivi di mensa aziendale, né come servizi di “mensa diffusa”, per cui devono essere assoggettate ad aliquota IVA del 10%.</p>
<b>5</b>	<b>IMPORTAZIONI - NUOVO PROSPETTO CONTABILE - DETRAZIONE IVA</b>
	<p>La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 5.8.2022 n. 417 ha confermato che l’annotazione nel registro degli acquisti del nuovo “prospetto contabile” rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a seguito dell’acquisizione della dichiarazione doganale di importazione, consente ai soggetti passivi di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA pagata all’importazione.</p>

# STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

<b>6</b>	<b>ESECUZIONE DI LAVORI EDILIZI DA PARTE DEL CONDUTTORE - CANONE RIDOTTO - MODALITÀ DI FATTURAZIONE</b>
	<p>Con la risposta a interpello 12.8.2022 n. 424, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell'ipotesi di locazioni immobiliari commerciali in cui il canone pagato dal conduttore sia rideterminato in ragione dei lavori realizzati dal conduttore medesimo sull'immobile, si configura una permuta ai fini IVA.</p> <p>Ne deriva quindi che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il locatore deve emettere fattura nei confronti del conduttore per l'intero importo del canone mensile originariamente pattuito (e non per l'importo del canone determinato al netto delle riduzioni previste per i lavori eseguiti);</li><li>• il conduttore, entro il momento di ricezione della fattura della controparte, deve fatturare al locatore un importo corrispondente al vantaggio recato mediante i lavori eseguiti, con applicazione del regime IVA previsto per i lavori medesimi.</li></ul>
<b>7</b>	<b>ACQUISTI INTRACOMUNITARI PRESSO SOGGETTI IN REGIME DELLE "PICCOLE IMPRESE"</b>
	<p>La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 23.8.2022 n. 431 ha esaminato il trattamento IVA da applicare ad acquisti effettuati da operatori italiani presso soggetti passivi di un altro Stato dell'Unione europea che adottano il regime di franchigia previsto per le "piccole imprese" dalla direttiva 2006/112/CE.</p> <p>I suddetti acquisti, da parte di un qualsiasi operatore italiano, non configurano acquisti intracomunitari soggetti ad IVA in Italia.</p>

# STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

## SETTEMBRE 2022: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
9.9.2022	Presentazione domande per il "Buono Fiere"	<p>Le imprese con sede operativa in Italia possono iniziare, a partire dalle ore 10.00, ad inviare in via telematica le domande:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• di concessione del "Buono fiere", in relazione alle spese sostenute per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia;</li><li>• tramite l'apposita procedura informatica disponibile sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico (<a href="http://www.mise.gov.it">www.mise.gov.it</a>), sezione "Buono Fiere".</li></ul> <p>Rileva l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p>
14.9.2022	Ravvedimento acconto IMU	<p>I soggetti passivi possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto IMU dovuto per il 2022, la cui scadenza del termine era il 16.6.2022, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• va effettuato entro il 30.6.2023;</li><li>• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li></ul>
15.9.2022	Adempimenti modelli 730/2022 presentati al sostituto d'imposta	<p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dai contribuenti dal 16.7.2022 al 31.8.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li><li>• trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2022, direttamente o tramite un intermediario abilitato;</li><li>• comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2022 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li></ul> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.</p>

# STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.9.2022	Trasmissione dati acquisti dall'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li><li>• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.</li></ul> <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</li><li>• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.</li></ul>
16.9.2022	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;</li><li>• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022.</li></ul>
16.9.2022	Versamento rata saldo IVA 2021	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2021 (modello IVA 2022):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2022;</li><li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;</li><li>• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022.</li></ul>
16.9.2022	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• liquidare l'IVA relativa al mese di agosto 2022;</li><li>• versare l'IVA a debito.</li></ul>
16.9.2022	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le ritenute alla fonte operate nel mese di agosto 2022;</li><li>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di agosto 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li></ul>

# STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
21.9.2022	Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2022	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
21.9.2022	Versamenti IRAP	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• del saldo IRAP per l'anno 2021;</li><li>• dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2022.</li></ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
21.9.2022	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
21.9.2022	Versamento diritto camerale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>
21.9.2022	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 22.8.2022, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.</p>

# STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• se effettuato entro il 20.11.2022, comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali;</li><li>• se effettuato dopo il 20.11.2022 ed entro il 30.11.2023, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li></ul> <p>Se entro il 22.8.2022 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• con riferimento alla scadenza "ordinaria" del 30.6.2022, per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%;</li><li>• applicando la sanzione ridotta dell'1,67% (entro il 28.9.2022), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 28.9.2022 ed entro il 30.11.2023), oltre agli interessi legali.</li></ul>
25.9.2022	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• relativi al mese di agosto 2022, in via obbligatoria o facoltativa;</li><li>• mediante trasmissione telematica.</li></ul> <p>I soggetti che, nel mese di agosto 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i modelli relativi ai mesi di luglio e agosto 2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li><li>• mediante trasmissione telematica.</li></ul> <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p> <p>Con l'art. 3 del DL 21.6.2022 n. 73 il termine di presentazione era stato differito entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo cui gli elenchi sono riferiti; in sede di conversione del DL 73/2022 nella L. 4.8.2022 n. 122 è stato però ripristinato il precedente termine del giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.</p>



# STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
28.9.2022	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2022, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• va effettuato entro il 30.11.2023;</li><li>• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li></ul>
30.9.2022	Presentazione domanda di regolarizzazione dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo	<p>Le imprese devono presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'apposita richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione e riversamento dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo, disciplinati dall'art. 3 del DL 145/2013, indebitamente utilizzati in compensazione;</li><li>• direttamente o tramite un intermediario abilitato.</li></ul> <p>Il riversamento dei crediti dovrà avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• entro il 16.12.2022, in unica soluzione;</li><li>• oppure, ove possibile, in 3 rate annuali di pari importo scadenti rispettivamente il 16.12.2022, il 16.12.2023 e il 16.12.2024, con applicazione degli interessi legali.</li></ul>
30.9.2022	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	<p>I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno 2022;</li><li>• in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.</li></ul> <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p> <p>Il termine di presentazione è stato così differito, a regime, rispetto alla precedente scadenza del 16 settembre.</p>

# STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.9.2022	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;</li><li>• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022.</li></ul>
30.9.2022	Comunicazione spese sanitarie	<p>I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2022;</li><li>• ai rimborsi effettuati nel primo semestre 2022 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.</li></ul>
30.9.2022	Comunicazione spese veterinarie	<p>Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• alle spese veterinarie sostenute nel primo semestre 2022;</li><li>• riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.</li></ul>
30.9.2022	Presentazione modelli 730/2022 ad un professionista o CAF	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2022:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ad un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), oppure ad un CAF-dipendenti;</li><li>• avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello "ordinario" (eventualmente già compilato);</li><li>• unitamente alla documentazione di supporto (es. Certificazioni Uniche, fatture per oneri deducibili o detraibili) per il rilascio del visto di conformità e alla scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1).</li></ul> <p>Il modello 730/2022 può essere presentato anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.</p> <p>È possibile utilizzare il modello 730/2022 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.</p>

# STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.9.2022	Presentazione modelli 730/2022 al sostituto d'imposta	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2022:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• al sostituto d'imposta che ha comunicato, entro il 15.1.2022, l'intenzione di prestare assistenza fiscale diretta;</li><li>• avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello "ordinario" già compilato;</li><li>• unitamente alla scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1).</li></ul>
30.9.2022	Presentazione diretta modelli 730/2022	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2022 direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• avvalendosi della dichiarazione precompilata;</li><li>• unitamente alla scheda per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF.</li></ul> <p>Il modello 730/2022 può essere presentato direttamente anche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• in forma congiunta;</li><li>• in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.</li></ul> <p>È inoltre possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• presentare il modello 730/2022 avvalendosi di una persona di fiducia;</li><li>• utilizzare il modello 730/2022 per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.</li></ul>
30.9.2022	Adempimenti modelli 730/2022 presentati ad un professionista o CAF	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dai contribuenti dall'1.9.2022 al 30.9.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li><li>• trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2022 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);</li><li>• comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2022 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li></ul> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>

# STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.9.2022	Adempimenti modelli 730/2022 presentati al sostituto d'imposta	<p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dai contribuenti dall'1.9.2022 al 30.9.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li><li>• trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2022, direttamente o tramite un intermediario abilitato;</li><li>• comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2022 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li></ul> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.</p>
30.9.2022	Rimborso IVA assolta all'estero	<p>I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate la domanda di rimborso:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dell'IVA assolta in un altro Stato membro dell'Unione europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nel 2021;</li><li>• in via telematica.</li></ul>
30.9.2022	Rimborsi IVA ai soggetti non residenti	<p>I soggetti non residenti devono presentare la domanda di rimborso dell'IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• se si tratta di soggetti residenti in altri Stati comunitari, al soggetto competente del proprio Stato, in via telematica;</li><li>• se si tratta di soggetti residenti in Svizzera, Norvegia o Israele, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, mediante il modello IVA 79.</li></ul>
30.9.2022	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di settembre 2022 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li><li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di settembre 2022.</li></ul>

# STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.9.2022	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2022.</p> <p>L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".</p> <p>Qualora l'importo dovuto dei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2022 non sia complessivamente superiore a 250,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2022.</p>

**Studio Gorini s.r.l.**